Allegato alla Disposizione Presidenziale n.18/2021

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Elenchi di Operatori Economici dell'Istituzione Veneziana per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

I suddetti Elenchi non sono vincolanti per l'Ente, che potrà quindi effettuare affidamenti anche secondo altre procedure.

Il presente Regolamento è applicato ove compatibile con la normativa nazionale in materia di contratti pubblici, che prevale comunque sullo stesso.

Art.2 - Finalità

Gli Elenchi saranno utilizzati dall'Ente come strumenti di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi ed eseguire lavori nelle procedure previste e regolamentate per importi inferiori alle soglie europee di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

Lo scopo che si intende raggiungere con il presente Regolamento è quello di introdurre uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi europei di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale.

Art.3 – Composizione degli Elenchi

Gli Elenchi sono articolati in categorie merceologiche, utili per essere consultate all'occorrenza per l'affidamento di servizi, forniture e l'esecuzione di lavori. Tali elenchi non sono vincolanti per l'Ente per la rilevazione di prezzi di mercato.

Restano comunque fermi gli obblighi di approvvigionamento tramite MEPA o convenzioni Consip. L'Ente si riserva di richiedere agli operatori economici iscritti ai propri Elenchi anche l'iscrizione al MEPA.

Gli operatori economici sono iscritti nell'Elenco prescelto in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda di iscrizione e risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo Generale dell'Ente.

Per l'affidamento di lavori le imprese sono classificate sulla base delle categorie e classifiche disciplinate dall'allegato A) del DPR 207/2010. L'identificazione e la scelta dell'Elenco merceologico al quale l'operatore economico intende essere iscritto devono corrispondere all'oggetto sociale risultate dall'iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza.

Art.4 – Modalità di formazione degli Elenchi.

La formazione degli Elenchi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sul profilo dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente", sezione "bandi e contratti".

Gli operatori economici che richiedono, con propria istanza, l'iscrizione all'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti, autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46,47 e 76 del DPR 445/2000, accompagnata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

L'istanza è presentata secondo le modalità previste dall'avviso ed è valutata dal RUP al termine dei trenta giorni dalla ricezione. Ove a seguito di pubblicazione dell'avviso le istanze pervenute siano particolarmente numerose la valutazione potrà concludersi entro il termine dei novanta giorni.

Art. 5 – Condizioni richieste per l'iscrizione agli Elenchi.

La richiesta di iscrizione agli Elenchi è possibile a tutti gli operatori economici definiti dall'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, purché per l'operatore economico non ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso. Le imprese iscritte possono essere invitate in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione.

Non vengono tenuti in considerazione i requisiti dimostrati tramite avvalimento.

Gli operatori economici iscritti agli Elenchi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente tutte le eventuali variazioni in ordine ai requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche a campione per accertare quanto dichiarato dagli operatori economici, nonché di procedere alla cancellazione dell'operatore economico che risultasse privo dei requisiti richiesti.

Art.6 – Aggiornamento degli Elenchi.

Gli operatori economici possono presentare richiesta di iscrizione in ogni momento.

L'Ente provvederà, di norma con cadenza annuale, o con frequenza diversa, in relazione alle proprie esigenze, ad aggiornare l'iscrizione degli operatori economici a ciascun Elenco, aggiungendo le richieste di iscrizione pervenute dopo la scadenza dell'avviso per la formazione dell'Elenco.

Ove l'Ente ritenga opportuno ampliare il numero degli iscritti, potrà procedere alla pubblicazione di avvisi per l'aggiornamento degli elenchi, ferme restando le iscrizioni esistenti.

L'Ente potrà altresì richiedere agli operatori già iscritti di confermare, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate secondo le modalità di cui al DPR 445/2000 la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

Il criterio cronologico di ricezione delle domande sarà utilizzato anche per l'aggiornamento degli Elenchi. L'aggiornamento degli Elenchi è approvato con Determina del Segretario Direttore e pubblicato sul sito dell'Ente.

Nelle more degli aggiornamenti gli Elenchi possono essere validamente utilizzati dall'Ente in modo da evitare che vi sia soluzione di continuità nel disporre di tale strumento.

Art.7 – Principio di rotazione degli inviti.

La scelta delle imprese da invitare a proporre offerte o manifestazioni di interesse, tra quelle iscritte con riferimento alla categoria merceologica richiesta per il singolo affidamento, seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito dalla data di iscrizione.

L'invito agli affidatari uscenti è possibile soltanto previa adeguata motivazione, tenuto conto degli orientamenti dell'ANAC sul punto e a condizione che nell'esecuzione non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti per ciascuna categoria merceologica sia insufficiente al numero minimo di inviti previsto per legge, a seconda del tipo di affidamento, ovvero ritenuto dal RUP non sufficiente per assicurare la sufficiente concorrenzialità rispetto alla fattispecie concreta, lo stesso responsabile può integrare l'elenco dei soggetti da invitare attraverso indagini di mercato.

Il RUP può, in ogni caso e in ragione di valutazioni di opportunità e convenienza, invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti all'Elenco.

Art.8 - Cancellazione dagli Elenchi

La cancellazione dall'Elenco avviene d'ufficio secondo le fattispecie di seguito previste:

- perdita dei requisiti di iscrizione
- in base ai dati forniti dalla Camera di Commercio la ditta ha smesso di esistere
- per istanza scritta di cancellazione da parte dell'interessato
- mancanza di offerte in occasione di tre inviti consecutivi
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale, secondo motivato giudizio dell'Ente

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta delle motivazioni adottate e l'indicazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di questo termine l'Ente si pronuncerà definitivamente con un atto del Segretario Direttore e la successiva comunicazione alla ditta interessata, tramite PEC, del provvedimento di cancellazione.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di due anni dal provvedimento motivato di cancellazione.

Art.9 – Durata degli Elenchi

La durata degli Elenchi è di cinque anni dalla data di formazione.

Alla scadenza dei cinque anni dalla formazione, l'Ente provvederà alla pubblicazione di un avviso, per la formazione di nuovi Elenchi.

Art.10 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati in relazione al presente procedimento, avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE n. 2016/679, come da informativa allegata al presente avviso e pubblicata sul sito dell'Ente.